

REGOLAMENTO BYOD

Regolamento per l'utilizzo dei dispositivi digitali a scuola



Regolamento per l'uso dei dispositivi digitali a scuola

INDICE

Sommario

Sommario

Premessa.....	3
Art. 1 – Dispositivi ammessi.....	4
Art. 2 – Uso dei dispositivi.....	4
Art. 3 – Utilizzo didattico di audio e video.....	5
Art. 4 – Responsabilità dei dispositivi.....	6
Art. 5 - Ricarica dei dispositivi.....	6
Art. 6 – Diritti di proprietà intellettuale.....	6
Art. 7 – Diritto di ispezione.....	6
Art. 8 – Sanzioni per il mancato rispetto del regolamento.....	7
Art. 9 – Norme specifiche per i dispositivi digitali di proprietà della scuola.....	7
Art. 10 - Norme di salvaguardia.....	7

Premessa

L'AZIONE #6 del PNSD “Politiche attive per il BYOD (Bring Your Own Device)” prevede che la scuola riconosca la possibilità agli alunni di una formazione digitale che parta dal saper utilizzare in modo consapevole i propri dispositivi. Si legge testualmente nel Piano Nazionale: *“La scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti locali, deve aprirsi al cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device), ossia a politiche per cui l’utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato”*.

Pertanto, al fine di offrire agli studenti opportunità innovative e inedite per incrementare la loro formazione, il nostro Istituto intende favorire tale processo attraverso una modalità che contribuisca al miglioramento dell'ambiente educativo e di apprendimento garantendone la sicurezza.

È altresì obiettivo di detta azione quello di formare gli alunni a una corretta gestione dei rischi e pericoli della Rete. La tecnologia, se utilizzata in modo responsabile e corretto, fornisce agli studenti opportunità innovative per incrementare la loro cultura, in linea con quanto specificato nel PNSD. Il nostro Istituto vuole favorire tale processo garantendone la sicurezza attraverso una modalità di interazione che contribuisca al miglioramento dell'ambiente educativo e di apprendimento. L'uso improprio dei dispositivi digitali mobili a scuola non è ammesso e viene sanzionato, in relazione alla gravità dell'infrazione, in base a quanto stabilito dal Regolamento di Istituto.

Art. 1 – Dispositivi ammessi

Sono ammessi i seguenti dispositivi: qualsiasi computer portatile, tablet, e-reader, smartphone.

Art. 2 – Uso dei dispositivi

1. In assenza di una precisa disposizione da parte del docente, i dispositivi (smartphone, tablet e portatili) degli studenti devono rimanere spenti. La funzione cellulare va lasciata spenta durante le lezioni, come da Circolare Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007.

2. L'uso del cellulare durante le ore di lezione può comportare il ritiro da parte del docente e il suo deposito in Presidenza. Solo per motivate e straordinarie esigenze lo studente può richiedere al docente in aula una deroga al presente punto.

3. I dispositivi, previa autorizzazione del docente, possono essere utilizzati per finalità inclusive, didattiche e formative, come stabilito dalla Nota Ministeriale n. 107190 del 19 dicembre 2022 e dalla Nota Ministeriale n. 3952 del 19 settembre 2023. I docenti amministrano tempi e necessità di utilizzo di tali apparecchiature. Agli studenti, come stabilito dalla normativa vigente (DPR 249/1998, DPR 235/2007, Direttiva Ministeriale 15.03.2007), non è permesso utilizzare i dispositivi per attività che esulano da quella didattica. In particolare, se non autorizzati dagli insegnanti, gli studenti non possono:

- a. usare Internet per scopi diversi da quelli didattici;
- b. scaricare musica, video, programmi o qualsiasi file da Internet senza il consenso dell'insegnante;
- c. utilizzare i social network per fini diversi da quelli didattici e senza la supervisione del docente;
- d. ricevere e effettuare chiamate;
- e. inviare o ricevere SMS o messaggi su app di messaggistica istantanea;
- f. registrare audio o video;
- g. scattare foto;
- h. giocare sul computer, in rete o offline (a meno che il gioco non faccia parte di una lezione e sia supervisionato dall'insegnante);
- i. utilizzare la rete e i social network per deridere, offendere, denigrare compagni, docenti, personale scolastico, parenti/amici dei compagni.

Si ricorda che il cyberbullismo è un reato (Legge 71/2017) e qualsiasi atto degli studenti che dovesse configurarsi come reato verrà denunciato d'ufficio alle autorità competenti.

4. Agli studenti non è consentito usare i dispositivi durante la ricreazione, le conferenze e i laboratori. L'estensione del divieto d'uso in tali momenti è finalizzata a favorire la socializzazione e le relazioni dirette tra le persone, dal momento che è piuttosto evidente la tendenza dei ragazzi ad isolarsi, attraverso l'utilizzo dei propri dispositivi mobili (per giocare, ascoltare musica o per inviare/ricevere messaggi anche attraverso social network o app per la messaggistica istantanea).

5. L'errato uso dei dispositivi le sanzioni definite nel Regolamento d'Istituto e la comunicazione alle famiglie del comportamento sbagliato.

6. Gli studenti utilizzeranno la propria connessione dati per svolgere attività didattiche che richiedono la navigazione in Internet.

7. I docenti invieranno il materiale digitale e i link necessari per svolgere le attività didattiche tramite i canali ufficiali di comunicazione (registro elettronico o Gsuite).

Art. 3 – Utilizzo didattico di audio e video

È vietato agli studenti usare dispositivi di registrazione audio, videocamere o fotocamere (o dispositivi che li prevedano) per registrare media o scattare foto in classe senza il permesso dell'insegnante. Audio e video registrati a scuola a fini didattici possono essere pubblicati esclusivamente in canali di comunicazione ufficiale dai docenti della scuola con il consenso della persona che viene registrata, videoregistrata, fotografata, previa consegna di liberatoria in segreteria. Si richiama l'attenzione degli alunni, dei docenti e delle famiglie sulle possibili conseguenze di eventuali registrazioni audio/video o fotografie effettuate all'interno degli ambienti scolastici, al di fuori dei casi consentiti, e successivamente diffuse con l'intento di ridicolizzare compagni o insegnanti o allo scopo di intraprendere azioni ascrivibili al cyberbullismo, che, nei casi più gravi, costituiscono reato (Legge 71/2017).

Art. 4 – Responsabilità dei dispositivi

1. La scuola non è responsabile della sicurezza dei dispositivi durante le attività didattiche, né si assume la responsabilità per la custodia di dispositivi lasciati a scuola dagli studenti. Inoltre, non è responsabile di eventuali danni cagionati dal proprietario o da altri studenti, furti o smarrimenti.
2. Gli studenti sono responsabili personalmente dei propri dispositivi. Ogni dispositivo dovrà essere contrassegnato a cura dell'alunno, con l'indicazione di nome e cognome. È vietato prendere in prestito dispositivi di altri studenti.

Art. 5 - Ricarica dei dispositivi

Agli studenti è richiesto di caricare completamente il dispositivo a casa e devono essere consapevoli che non sarà possibile ricaricare i dispositivi durante l'orario di lezione. Agli alunni è consentito l'utilizzo dei carica-batterie portatili se il dispositivo è necessario allo svolgimento dell'attività didattica.

Art. 6 – Diritti di proprietà intellettuale

1. Gli studenti devono rispettare e proteggere la proprietà intellettuale altrui: non è ammessa la copia o il plagio di testi, immagini, filmati, ecc. Non è ammessa la violazione dei copyright: si deve sempre attribuire, citare e richiedere il permesso degli autori o creatori delle informazioni o dei media originali (se richiesto dalla legge o da accordo) prima di utilizzare qualsiasi materiale.
2. La scuola favorisce e incentiva lo sviluppo dell'open source.

Art. 7 – Diritto di ispezione

1. La scuola si riserva il diritto di monitorare le attività online degli utenti e accedere, controllare, copiare, raccogliere o cancellare ogni comunicazione elettronica o file e rivelarli ad altri se ritenuto

necessario.

2. I docenti possono ispezionare la memoria del dispositivo dello studente se ritengono che le regole scolastiche non siano state rispettate; questo comprende, ma non è limitato, a registrazioni audio e video, fotografie scattate nelle pertinenze scolastiche e che violano la privacy altrui o ogni altra attività ascrivibile al cyberbullismo.

Art. 8 – Sanzioni per il mancato rispetto del regolamento

1. L'uso della tecnologia, sia essa proprietà della scuola o un dispositivo fornito dagli studenti, comporta responsabilità personali. Gli studenti sono tenuti a rispettare le regole dell'istituto e ad agire responsabilmente. Il mancato rispetto di questi termini e condizioni comporterà l'avvio di provvedimenti disciplinari e di ogni altra azione necessaria. Gli studenti saranno ritenuti responsabili delle loro azioni e sono incoraggiati a segnalare immediatamente ogni uso improprio al loro insegnante. Le sanzioni dipenderanno dalla gravità dell'accaduto e sanzionate secondo il Regolamento di Istituto. I dispositivi usati impropriamente potranno essere confiscati per l'intera giornata. Se un dispositivo viene confiscato allo studente sarà riposto in segreteria, in un cassetto chiuso a chiave e riconsegnato al genitore al termine della giornata.

2. L'insegnante ha il compito di sorvegliare costantemente l'attività degli alunni. Sarà altresì compito dei docenti, qualora, nonostante tutte le disposizioni in essere, si dovessero verificare episodi di comportamenti inappropriati durante le attività, avvisare le famiglie e il Dirigente e sanzionare i trasgressori, secondo quanto stabilito dal Regolamento d'istituto.

Art. 9 – Norme specifiche per i dispositivi digitali di proprietà della scuola

1. L'utilizzo dei dispositivi digitali in dotazione alla scuola (tablet, LIM) è autorizzato dal Dirigente Scolastico.

2. L'utilizzo della LIM e dei computer è subordinato sempre alla supervisione di un docente.

3. Gli studenti devono utilizzare con cura i dispositivi digitali forniti loro in comodato d'uso durante le attività didattiche svolte in orario curricolare.

Art. 10 - Norme di salvaguardia

Il presente regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto.